



Quando il peso della burocrazia non è più “sostenibile”

Mariano ALESSIO VERNI'

Rimini, 9 maggio 2019

1

CONTENUTI

- **Corroboranti:** accanimento terapeutico
- **Fertilizzanti:** spirale di inefficienze
- **SIAN:** il buco nero
- **Fitosanitari:** l'ossessione del dual use
- **Biologico:** sostenibilità a due velocità
- **Associazioni** e dintorni: portatori d'interessi?
- **Attualità:** Nuovo regolamento UE sui fertilizzanti

2

CORROBORANTI

- La **Denominazione di Fantasia**
- Il «concetto» nasce col DPR 290/2001 (art. 38)
- Alcuni fitosanitari naturali (rame, zolfo, ferro) non erano soggetti ad autorizzazione quando venduti senza nomi di fantasia
- L'art. 17 del DPR 55/2012 modifica il 38 e sostituisce i fitosanitari naturali con i Corroboranti elencati nell'allegato I del DM 18354/2009
- Il **DM 6793/18** introduce il concetto di «nome commerciale»: può non coincidere con la tipologia ma non deve trarre in inganno
- Ma poi la *circolare* 92731/18 spiega che «devono essere identificati con una denominazione rispondente alla tipologia»
- **ZeoSILC vs AfiKILL**

3

Commissione Tecnica

- È stata istituita nel 2014
- Ne fanno parte alcune associazioni ...
- ... ma i «fabbricanti» di corroboranti sono *sparsi* e molti non sono rappresentati
- Nessuna apparente resistenza nella preparazione della circolare e nelle sue contraddizioni
- Es: si concedono 12 mesi di tempo per smaltire le scorte presso la rete commerciale (Illegale!)

4

FERTILIZZANTI

- Dal 2016 esiste un Gruppo di lavoro (Sezione fertilizzanti) che ha in parte sostituito la CTC
- I rappresentanti di categoria sono nominati col nome dell'associazione
- Negli ultimi 2 anni si è riunito 2 volte
- Dovrebbe anche decidere in merito alle richieste di inclusione di nuovi tipi negli allegati del Dlgs 75/2010
- Ci sono 22 domande in attesa a vari «gradi di giudizio»: 8 antecedenti al 2016
- *Inaspettatamente* qualcuna trova un percorso veloce ... e qualcuna ottiene il doppio inserimento (all. 13)
- Esempio standard di tempistica: il DM 21/12/2018 ha richiesto 554 giorni tra la predisposizione della bozza e l'entrata in vigore
- Quanto previsto in tale DM non è ancora stato «recepito» dal SIAN

5

SIAN

- Piattaforma per la gestione dei registri di fabbricanti e fertilizzanti (convenzionali e BIO)
- Modelli d'inserimento obsoleti e creati con criteri soggettivi d'interpretazione della norma
- (es: miscela di vari tipi di concimi organici azotati fluida)
- Adeguatezza informatica da inizio secolo
- (es: il controllo delle % minime non fa anche quello della sommatoria)
- I registri dovrebbero essere «aggiornati» almeno ogni 90 giorni: gli ultimi aggiornamenti hanno richiesto 140 e 180 giorni
- (es: gli ultimi 70 fabbricanti inseriti hanno perso la campagna primaverile)
- Motivazioni di rigetti di domanda legati a fattori esterni e soggettivi
- (es: l'addetto al controllo non vede le stesse schermate di chi inserisce)

6

BUGS

Fertilizzante per uso Biologico

* Tipologia concime: -- Selezionare una tipologia --


* Nome commerciale

All. 13 CE E.1.3.3a - Sale di rame
 All. 13 CE E.1.3.3b - Ossido di rame
 All. 13 CE E.1.3.3c - Idrossido di rame
 All. 13 CE E.1.3.3d - Chelato di rame
 All. 13 CE E.1.3.3e - Concime a base di rame
 All. 13 CE E.1.3.3f - Soluzione di concime a base di rame
 All. 13 CE E.1.3.3g - Ossicloruro di rame
 All. 13 CE E.1.3.3h - Concime al rame in sospensione
Manca All 1.3.3i - Complesso di rame
 All. 13 CE E.1.4.4a - Sale di ferro
 All. 13 CE E.1.4.4b - Chelato di ferro
 All. 13 CE E.1.4.4c - Soluzione di concime a base di ferro
 All. 13 CE E.1.4.4d - Complesso di Ferro
 All. 13 CE E.1.5.5a - Sale di manganese
 All. 13 CE E.1.5.5b - Chelato di manganese
 All. 13 CE E.1.5.5c - Ossido di manganese
 All. 13 CE E.1.5.5d - Concime a base di manganese
 All. 13 CE E.1.5.5e - Soluzione di concime a base di manganese
 All. 13 CE E.1.5.5f - Concime al Manganese in sospensione
 All. 13 CE E.1.5.5g - Complesso di Manganese
 All. 13 CE E.1.6.6a - Molibdato di sodio

Cosa succede se un certificatore Bio non trova nel registro il complesso di rame HGA usato da un agricoltore?

7

DUAL USE: istruzioni per l'USO



- Dual Use vs Duplice Funzione
- Qualcuno dice che si deve seguire la norma più restrittiva
- Esistono **prodotti con più di un effetto**
- In **due prodotti** ci può essere il **medesimo componente** che però ha **effetti diversi** in funzione della categoria merceologica cui è destinato
- A prescindere da «Uso», «Funzione» o «Effetto»: sarà l'**etichetta** a spiegarci a cosa serve un prodotto
- ... VEDIAMO DUE ESEMPI ...

8

LA FUNZIONE LA TROVO IN ETICHETTA



... DOVREI USARE LA NORMA PIU' RESTRITTIVA?

9

COMPONENTE CON FUNZIONI DIVERSE

Segue: 5.1. Concimi organici azotati			Segue: 4.1 Biostimolanti	
N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali		
1	2	3	5	Prodotto ottenuto per estrazione di alghe della Famiglia "Fucales" in soluzione acquosa acida
20.	Estratto di alghe in forma solida	Prodotto ottenuto per estrazione con potassa delle alghe <i>Ascophyllum nodosum</i>	GRUPPO 4. OTROS ABONOS Y PRODUCTOS ESPECIALES	Producto a base de extracto del alga <i>Ascophyllum nodosum</i> , obtenido por extracción física (deshidratación, trituración, percolación y evaporación) o extracción con soluciones alcalinas (potasa)
ALGHE IN EUROPA			05	Extracto de algas sólido

REGOLAMENTO (UE) 2015/2283 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015

a) «nuovo alimento»: qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie:

ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2011

recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione TUPAC	Parenza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione
252	Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alga marina) N. CAS non attribuito N. CIPAC non attribuito	Estratto d'alga marina	L'estratto d'alga marina è una miscela complessa. I principali componenti marconati sono: mannitolo, ficoidina e alginate. Relazione di riesame SANCO/2654/2008	1 ^o settembre 2009	31 agosto 2019

10

RAME & BIOLOGICO

- Proviamo a capire quanto se ne può usare
- Il Reg. 2018/1981: applicazione totale non superiore a **28 kg/ha in 7 anni**
- Lascia agli SM la possibilità di fissare un valore massimo di 4 kg/ha/anno
- Il Comunicato del Min. Salute di gennaio 2019 stabilisce che in etichetta si deve scrivere: ***Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno***
- Il 7 marzo il Min. Salute rettifica la dicitura che diventa: ***Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno***
- Il 19 marzo il Mipaaf chiarisce a sua volta che resta valido il limite dei **6 kg/ha/anno** stabilito dal Reg. CE 889/08 relativo al biologico
- A titolo di esempio (etichetta permettendo): posso usare 6 kg/ha/anno dal 2019 al 2022 compresi, nel 2023, per raggiungere i 28 kg ammessi, restano solo 4 kg/ha ... 2024 e 2025 NIENTE!

11

DUE PESI, DUE MISURE

Da Articolo 2 del DM 6793/2018 (Attuazione Regolamenti BIO), Mipaaf, pubblicato su Gazzetta Ufficiale

Da Circolare mirata di un dipartimento del Mipaaf inviata a «pochi intimi»

8) I documenti giustificativi, di cui all'art. 3, paragrafo 1 e all'art. 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, che attestano la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08 o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/08, sono rappresentati dalla dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.

9) Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che riguardano, se del caso, ciascun singolo impiego:

- a. relazione tecnico agronomica;
- b. certificato di analisi del terreno;
- c. relazione fitopatologica;
- d. carta dei suoli;
- e. bollettini meteorologici e fitosanitari;
- f. modelli fitopatologici previsionali;
- g. registrazione delle catture su trappole entomologiche.

Pertanto la normativa vigente, con particolare riferimento ai concimi a base di rame, impone agli organismi di controllo di autorizzare il relativo impiego esclusivamente in presenza di una dimostrata necessità tecnica che, nella fattispecie, deve consistere in una documentata carenza nutrizionale della coltura oggetto di concimazione per il micronutriente "Rame".

12

ASSOCIAZIONI

- Stakeholder: portatore d'*interessi*
- Talvolta l'interesse da «generale» diventa «particolare»
- Peggio ancora quando si trasforma in «generatore di difficoltà per altre categorie»
- Presenza di alcune associazioni ai Tavoli Tecnici
- Es: Fertilizzanti e Sottoprodotti di origine animale
- Anche in Europa non siamo messi tanto bene

13

Nuovo regolamento UE

- Certamente è frutto di compromessi a vari livelli
- Tutti gli stakeholders hanno svolto un ruolo importante e decisivo ...
- ... in particolare quando sembrava che la norma non vedesse la luce
- Tuttavia c'è stata qualche «disattenzione»
- Probabilmente con gli atti delegati si riuscirà a rimediare a qualcosa

14

Si poteva fare di meglio?

- Ciascun granulo/pellet di un concime organo-minerale deve contenere il tenore dichiarato di tutti i nutrienti
- Si potrà fare un NPK 3-3-3 con meso elementi (Ca, Mg, S) 3.3.3 e la % minima di ferro deve essere 0,5%
- Le etichette saranno difficilissime da redigere e ancor di più da comprendere

15

MESSAGGI DA PORTARE A CASA

- La burocrazia è nemica dell'innovazione
- Peggio ancora, quando anche la tecnologia delle «amministrazioni» non è all'altezza
- Qualche volta alcune prese di posizione nascondono interessi di parte
- La categoria dei corroboranti che si propone agli utilizzatori non professionali, viene inspiegabilmente avversata
- Il *dual use* è una risorsa quando approcciato in maniera corretta
- Il 28 giugno mattina terremo un incontro a Bologna (Univ. Agraria) sul nuovo regolamento UE fertilizzanti

16